

In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati entro il 30 giugno dall'ATC interessato allo STACP competente per territorio e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente a ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.

4.14 È vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e detenzione di cartucce caricate con proiettile unico, salvo per la caccia agli ungulati e alla volpe da appostamento.

4.15 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0 - mm 4,1).

4.16 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

5. ORARI VENATORI

5.1 La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria in forma vagante è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla fauna migratoria da appostamento da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e la caccia di selezione agli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

5.2 Nel periodo compreso tra giovedì 3 settembre e giovedì

17 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00 ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.

5.3 Nel periodo compreso tra domenica 20 settembre e domenica 4 ottobre, la caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria, in forma vagante, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00 mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

5.4 Tali limitazioni non si applicano al prelievo degli ungulati in forma selettiva.

5.5 Gli orari venatori, individuati facendo riferimento ad un valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi fornite dall'Aeronautica militare, sono riportati nell'Allegato D al presente calendario.

6. CARNIERE

6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere, per ogni singola specie e complessivamente, più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.

6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.

6.3 Nei limiti dei piani approvati i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna, lepre e minilepre superiori a quelli previsti nell'Allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino a giovedì 31 dicembre e per il fagiano fino a domenica 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli Allegati A e B ed i carniere previsti nell'Allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.

6.4 Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da giovedì 17 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.

7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, a eccezione di quelli ove esistono terreni in attualtà di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.

7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.

7.4 Nel periodo intercorrente tra mercoledì 2 e giovedì 17 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui l'esercizio venatorio - con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva - è consentito.

7.5 Da domenica 20 settembre a domenica 31 gennaio è vietato l'addestramento, l'allenamento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. Sono invece consentite le attività di allenamento ed addestramento fino a domenica 6 dicembre nelle giornate, negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.

7.6 Nelle zone addestramento cani di cui all'art. 45 comma 1 lettera a) della L.R. n. 8/1994, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso, comunicato alla Regione, del gestore della zona stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 60 della Legge Regionale n. 8/1994, l'esercizio venatorio è vietato:

- nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
- nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica. Tale limitazione non si applica con riguardo agli "immobili collabenti", ossia rispetto a qualsiasi fabbricato non agibile, inidoneo alla funzione per cui era stato costruito e non utilizzabile in alcun modo, in quanto ridotto allo stato di rudere, come tale fatiscente, parzialmente demolito o con danni strutturali ingenti come il crollo della copertura, che appunto non ne permettono l'utilizzo, purché non interessato da lavori attuali di ripristino;

ALLEGATO E: PRESCRIZIONE PER TERRENI IN ATTUALITÀ DI COLTIVAZIONE				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante.Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
ASPARAGO	Orticola	NO vagante. È consentita la caccia vagante solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione dall'apertura generale alla prima domenica di dicembre	SI'	//
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	Si' vagante e appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore previa sottoscrizione di Accordo- Quadro	Si' previa sottoscrizione di Accordo-Quadro	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico in busta lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
VIGNETI E ULIVETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparò in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparò in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	Si' con divieto assoluto di sparò in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Si' con divieto assoluto di sparò in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparò in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparò in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparò in direzione delle piante
CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate faldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. È possibile inoltre accedere per la raccolta del capo

- a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
- nei giardini e parchi pubblici e privati;
- nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.

8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operatrici in attività.

8.3 È fatto divieto di sparò da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero e alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.

8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.

8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualtà di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'Allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'Allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione allo STACP di competenza entro il 30 giugno per le valutazioni preliminari ai fine del successivo inoltro alla Polizia provinciale.

8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attualtà di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

9.1 Si rimanda alle prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 come modificata con successiva deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 recante "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)" riportate nel sito http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi- natura2000/rete-natura-2000/strumenti-di-gestione/misure-di-conservazione/le-misure-di-conservazione che costituiscono parte integrante del calendario venatorio, individuando nel mese di gennaio le giornate fisse di caccia corrispondenti al giovedì e alla domenica, fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni disciplinate nel presente atto.

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE ESCLUSE QUELLE RICOMPRESE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

10.1 Ai sensi della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o conteniti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché a distanza inferiore a 50 metri dalle rive più esterne.

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

11.1 Nei territori di Rimini e Forlì Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".

11.2 Nei territori di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte – Canale idrovora - Canale Della Gabbia - Via Trieste, dal 1° al 19 settembre.

12. TESSERINO VENATORIO

12.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.

12.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ).

12.3 In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.

12.4 È obbligatorio annotare i singoli capi subito dopo l'abbattimento accertato.

12.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.

12.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).

12.7 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE il cacciatore interessato dovrà compilare, entro le date indicate, le schede nipolegative "Prelievo specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. La tempistica di compilazione e le modalità di consegna delle schede saranno definite nell'aiuto deliberativo di autorizzazione al prelievo.

12.8 In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994.

12.9 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, oltre alla compilazione prevista ai precedenti punti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "Caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.

12.10 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere un duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.

ALLEGATO E: PRESCRIZIONE PER TERRENI IN ATTUALITÀ DI COLTIVAZIONE				
COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore. Divieto assoluto di sparò in direzione delle piante	Consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. È ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparò.
PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uoop realizzate fino al taglio (o fino al 30/9)	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggiere	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto, NO per la soia	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico Consentito il transito con fucile carico dalla semina alla comparsa della prima foglia, esclusivamente su terreno asciutto.
COLTURE DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	NO	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufaie coltivate ai sensi della Legge Regionale n. 24/1991	NO, vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore. Divieto assoluto di sparò in direzione delle piante	NO	È ammesso l'attraversamento, con fucile scarico
IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/ conduttore. Divieto assoluto di sparò in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo	È consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno
CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	È consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
ALLEVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltro alla Polizia provinciale.

12.11 Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale

e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 12.10.

12.12 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

12.13 I cacciatori provenienti da altre Regioni devono effettuare l'annotazione del tipo di caccia (V = vagante; A = appostamento) anche se il loro tesserino non prevede l'apposito spazio.

13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati e identificati individualmente all'anagrafe canina, ai sensi delle norme vigenti. È vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. È consentito l'utilizzo di localizzatore GPS.

13.2 Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.

13.3 La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge Regionale n. 8/1994; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione.

13.4 È vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica nell'esercizio dell'azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 del R.R. n. 1/2008 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la salute personale.

13.5 Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del R.R. n. 1/2008, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo o da altana, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o copricapo) di colore arancione o giallo, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.

13.6 È vietato a chiunque l'abbattimento di ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni.

13.7 Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

ALLEGATO F: LINEA PEDEMONTANA

Dal Ponte sul torrente Enza, a San Polo d'Enza, al Ponte sul fiume Secchia, in località Veggia di Casalgrande, attraverso la S.P. n. 23, la S.P. n. 21, la S.P. n. 37 e la variante alla S.P. n. 467, nei comuni di San Polo d'Enza, Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.

ALLEGATO G: FIUMI

Alliacente Cartoccio, Canalazzo Tassone, Canale Redifossi, Cavo Bondeno, Cavo Cava, Cavo Morani, Cavo Naviglio, Cavo Parmigiana-Moglia (Fiuma), Cavo Tresinaro, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Torrente Crostolo, Fossa Raso, Fiume Po, Torrente Rodano, Torrente Enza, Torrente Lodola, Torrente Modolena, Torrente Quaresimo, Collettore Principale (Comune di Reggiolo).

<i>NUMERI TELEFONICI UTILI</i>	
<i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	
UFFICIO CACCIA PESCA	
SERVIZIO TERRITORIALE REGGIO EMILIA	Tel. 0522/407855
POLIZIA PROVINCIALE	Tel. 0522/792222
	Tel. 0522/444308
<i>AMBITI TERRITORIALI CACCIA</i>	
A.T.C. RE 1 PIANURA OVEST	Tel. 0522/967504
A.T.C. RE 2 PIANURA EST	Tel. 0522/652104
A.T.C. RE 3 COLLINA	Tel. 0522/598410
A.T.C. RE 4 MONTAGNA	Tel. 0522/810536
<i>ASSOCIAZIONI VENATORIE</i>	
FEDERACCIA	Tel. 0522/435820
ARCI CACCIA	Tel. 0522/326502
ENAL CACCIA	Tel. 0522/453098
ASSOCIAZIONE NAZ. LIBERA CACCIA	Tel. 0522/870121
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA	Tel. 0522/627787
E.P.S.	Tel. 0522/505211

COORDINAMENTO ATC REGGIO EMILIA

Estratto del

Calendario venatorio Regionale

2020 -2021

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE. 2020-2021
(estratto Delibera Num. 429 del 04/05/2020)

- FINALITÀ**
 - Il presente provvedimento definisce il calendario venatorio regionale in attuazione di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8.
 - Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, alla vigente pianificazione faunistico-venatoria, nonché in relazione ai contenuti del documento Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CEE on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009.
 - La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Regionale n. 1/2008 utilizzando preferibilmente munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.
 - I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna.
 - La Regione ha promosso una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni atossiche tesa a sensibilizzare i portatori di interesse, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS).
 - Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al Regolamento Regionale n. 1/2008 concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
 - Nelle aree contigue ai Parchi l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da specifici regolamenti di settore di cui all'art. 38 della L.R. n. 6/2005 dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.
 - Nelle aree di rispetto individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da regolamenti o modalità approvati dai competenti organi degli ATC o presenti nei piani di gestione.

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

- La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati, sentiti i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca regionali (STACP) competenti per territorio.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- Le specie cacciabili sono le seguenti: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); lepre comune (*Lepus europaeus*); silvilago (minilepre) (*Sylvilagus floridanus*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); starna (*Perdix perdix*); volpe (*Vulpes vulpes*); cinghiale (*Sus scrofa*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovin musimon*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); gazza (*Pica pica*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); alzavola (*Anas crecca*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); canapiglia (*Anas strepera*); codone (*Anas acuta*); fischione (*Anas penelope*); folaga (*Fulica atra*); frullino (*Lymnocyrtus minimus*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione

ALLEGATO A: PERIODI DI CACCIA						
SPECIE	PERIODI DI CACCIA					
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	
Starna (*)		20		30		
Pernice rossa (*)		20		30		
Fagiano		20		6		IN AFV 31
Volpe		20				31
Lepre comune		20		6	IN AFV 31	
Sivilago (Minilepre)		20		6	IN AFV 31	
Coniglio selvatico		20		6		
Cinghiale		1				31
Cornacchia grigia	3	31	18			31
Gazza	3	31	18			31
Ghiandaia	3	31	18			31
Germano reale		20				31
Canapiglia		20				31
Fischione		20				31
Codone		20				31
Mestolone		20				31
Moriglione		20				31
Alzavola		20				31
Marzaiola		20				31
Folaga		20				31
Gallinella d'acqua		20				31
Porciglione		20				31
Beccaccino		20				31
Frullino		20				31
Pavoncella		20				31
Quaglia		20	30			
Beccaccia		1				20
Tortora (solo da appostamento)	3	30				
Colombaccio		20				31
Allodola		1			31	
Merlo	3			14		
Cesena		20				31
Tordo bottaccio		20				31
Tordo sassello		20				31

(*) Solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di rilievo annuali di ATC o AFV autorizzati dagli STACP nel rispetto del PFVR.

- (*Aythya ferina*): pavoncella (*Vanellus vanellus*); porciglione (*Rallus aquaticus*); allodola (*Alauda arvensis*); quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); colombaccio (*Columba palumbus*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); merlo (*Turdus merula*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*).
- Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali sono stati autorizzati dalla Regione un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal Piano Faunistico venatorio regionale 2018-2023. Il piano di prelievo annuale deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 31 agosto allo STACP competente, per l'autorizzazione. La rendicontazione finale dei dati degli abbattimenti deve essere presentata allo STACP entro 15 giorni dal termine del prelievo;
 - I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale. Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012, le cui prescrizioni sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima dell'Arpae Emilia-Romagna: <https://www.arpae.it/sim/?extra/beccaccia>

4. FORME E GIORNATE DI CACCIA

- La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria. Il periodo di apertura generale della caccia va da domenica 20 settembre 2020 a domenica 31 gennaio 2021. In particolare:
 - La caccia alla fauna selvatica stanziale ed alla migratoria - ad esclusione degli ungulati, della volpe e della beccaccia - è consentita da domenica 20 settembre 2020 a domenica 6 dicembre 2020, nelle forme sottoindicate:
 - da domenica 20 settembre a domenica 4 ottobre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - da lunedì 5 ottobre a domenica 6 dicembre da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - La caccia alla fauna migratoria - ad esclusione della beccaccia - è consentita da lunedì 7 dicembre 2020 a domenica 31 gennaio, nelle forme sottoindicate:
 - da lunedì 7 a giovedì 31 dicembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - da sabato 2 a domenica 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate fisse a settimana (mercoledì, sabato e domenica);
 - per la sola fauna migratoria in forma vagante, le modalità di caccia sono le seguenti:
 - a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, la caccia può essere effettuata in tutto il territorio;
 - a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F in ATC esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia, nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie, in AFV su tutto il territorio;
 - Nel periodo da giovedì 1° ottobre a lunedì 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo ("capanno" di norma capanni portatili prefabbricati di cui all'art. 53, comma 1, della L.R. n. 8/1994).
- La caccia alla beccaccia è consentita con le seguenti modalità:
 - da giovedì 1° ottobre a domenica 6 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - da lunedì 7 a giovedì 31 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
 - a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
 - a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia, in AFV su tutto il territorio;
 - da sabato 2 a domenica 20 gennaio vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore nelle giornate fisse di mercoledì sabato e domenica di ogni settimana con le seguenti modalità:
 - a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
 - a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia in AFV su tutto il territorio.
- La caccia alla volpe è consentita con le seguenti modalità:
 - da domenica 20 settembre a domenica 4 ottobre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - da lunedì 5 ottobre a domenica 6 dicembre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - da lunedì 7 dicembre a giovedì 31 dicembre caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - da sabato 2 gennaio a domenica 31 gennaio caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana;
 - da domenica 20 settembre a domenica 31 gennaio prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 1/2008, con le seguenti modalità:
 - da domenica 20 settembre a domenica 4 ottobre, in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - da lunedì 5 ottobre a giovedì 31 dicembre in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - da sabato 2 a domenica 31 gennaio nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana.

Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.
- La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche. La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.
- La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV e Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.

La caccia al cinghiale in forma collettiva è esercitata:

 - con i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV;
 - con il metodo della girata in tre giornate a libera scelta, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della legge n. 157/1992.

Ai fini della valutazione dei camieri e per la corretta attuazione del Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario della fauna selvatica

ALLEGATO B: TEMPI DI PRELIEVO PER GLI UNGULATI IN SELEZIONE			
(fermo restando il divieto di caccia il martedì e il venerdì)			
CACCIA DI SELEZIONE			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1° giugno - 15 luglio	M	I, II
	15 agosto - 30 settembre	F	I e II
	2 gennaio - 15 marzo	M e F	0
CAPRIOLO in aree a gestione non conservativa (C 1)	1° giugno - 15 luglio	M	I, II
	15 agosto - 30 settembre	M e F	tutte le classi
	2 settembre - 30 settembre	F	I
DAINO	1° novembre - 15 marzo	M	I, II e III
	2 gennaio - 15 marzo	F	I e II
	2 gennaio - 15 marzo	M e F	0
DAINO in aree a gestione non conservativa (C 1)	2 settembre - 30 settembre	M	I
	1° novembre - 15 marzo	M	I, II e III
	2 gennaio - 30 marzo	M e F	tutte le classi
CERVO	5 ottobre - 15 febbraio	M	III
	5 ottobre - 15 marzo	M	I e II
	2 gennaio - 15 marzo	F	I e II
CERVO in aree a gestione non conservativa (C 1)	5 ottobre - 15 febbraio	M	III
	5 ottobre - 15 marzo	M	I e II
	2 gennaio - 30 marzo	M e F	tutte le classi
MUFLONE	1° novembre - 30 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	4 maggio (**) - 30 settembre	M e F	tutte le classi, tranne le F adulte accompagnate in aree a gestione conservativa
	1 ottobre - 31 marzo	M e F	tutte le classi

(*) Se le F adulte risultano accompagnate da giovani andrebbe data priorità all'abbattimento di questi ultimi, come evidenziato da ISPRA

(**) Per la stagione venatoria 2020-2021 la data di inizio è stata definita dai provvedimenti nazionali e regionali sull'emergenza COVID-19

ALLEGATO C: CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI				
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE	
Pernice rossa (*)	1			5
Starna (*)	1			5
Fagiano	2		Non più di 2 capi complessivamente	
Lepre comune	1			10
Sivilago (Minilepre)	2			10
Coniglio selvatico	2			
Canapiglia	10		Non più di 10 capi complessivamente	25
Fischione	10			
Codone	5			
Mestolone	10		Non più di 10 capi complessivamente	20
Moriglione	7			
Alzavola	10		Non più di 10 capi complessivamente	25
Marzaiola	10			
Gallinella d'acqua	10		Non più di 10 capi complessivamente	20
Porciglione	10			
Beccaccino	10		Non più di 10 capi complessivamente	25
Frullino	10			
Pavoncella	7		Non più di 10 capi complessivamente	25
Volpe	25			
Cinghiale	25		Non più di 10 capi complessivamente	25
Cornacchia grigia	25			
Gazza	25		Non più di 10 capi complessivamente	25
Ghiandaia	25			
Germano reale	25		Non più di 10 capi complessivamente	20
Folaga	10			
Quaglia	5		Non più di 10 capi complessivamente	15
Tortora	15			
Beccaccia	3		Non più di 10 capi complessivamente	15
Colombaccio	15			
Allodola	10		Non più di 10 capi complessivamente	50
Merlo	5 (dal 3/9 al 17/9)	25 (dal 20/9 al 14/12)		
Cesena	25		Non più di 10 capi complessivamente	25
Tordo bottaccio	25			
Tordo sassello	25		Non più di 10 capi complessivamente	25

(*) Solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dagli STACP nel rispetto del PFVR.

- regionale i diversi istituti di gestione forniranno ai cacciatori tagliandi inamovibili numerati, da inserire al tendine di Achille dei capi abbattuti prima dello spostamento dall'area di caccia.
- In relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1 lettera m) della Legge n. 157/1992, eventuali interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve (e le relative riprese) devono essere comunicate con nota scritta da parte degli ATC, con riferimento al singolo distretto, delle AFV, nonché dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, allo STACP competente per territorio entro 5 giorni dall'interruzione e al primo giorno di ripresa dell'attività.
- L'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve, da attuarsi entro il 31 gennaio, deve essere rilasciata dallo STACP competente per territorio, per un numero massimo di giornate di caccia pari a quelle non fruite.
- Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al successivo punto 5 e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
 - Per le fasce stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio da giovedì 3 a giovedì 17 settembre, ad esclusione delle zone di protezione speciale (ZPS) limitatamente alle specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo, tortora nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00 da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Per il merlo e la tortora il prelievo è consentito con un carniere giornaliero di 5 capi per il merlo e di 15 per la tortora.
 - La caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, si svolge nelle forme stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 211/2011.
 - Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, è consentito l'uso come richiami dei derivati domestici del germano reale e del piccione provenienti da allevamento. Tali richiami devono essere identificati mediante marcatura inamovibile numerata. Possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157/1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.
 - Per la caccia alla lepre gli STACP autorizzano nominalmente l'utilizzo di mute, riconosciute e abilitate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) composte da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata agli STACP dall'ATC di iscrizione del conduttore, entro il termine perentorio del 31 luglio, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L'ATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente a ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre. L'autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via esclusiva, nel periodo compreso tra domenica 20 agosto e domenica 6 dicembre, l'addestramento e l'allenamento della muta, se richiesto.
 - Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.
 - Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994. Tali progetti possono riguardare anche la caccia a stacchia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati.

ALLEGATO D: ORARI DI CACCIA 2020/2021							
SISTEMA ORARIO	PERIODO	STANZIALE		MIGRATORIA		SELEZIONE	
		INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
ORA LEGALE	15 - 30 aprile 2020					05:20	21:10
	1 - 15 maggio 2020					05:00	21:30
	16 - 31 maggio 2020					04:40	21:45
	1 - 15 giugno 2020					04:30	21:55
	16 - 30 giugno 2020					04:30	22:00
	1 - 15 luglio 2020					04:40	22:00
	16 - 31 luglio 2020					04:55	21:50
	1 - 15 agosto 2020					05:10	21:30
	16 - 31 agosto 2020					05:25	21:05
	1 - 19 settembre 2020			05:50	13:00	05:50	20:35
	20 settembre -04 ottobre 2020	07:10	13:00	06:10 A	19:00 A	06:10	20:00
	5 - 15 ottobre 2020	07:25	18:40	06:25	18:40	06:25	19:40
16 - 24 ottobre 2020	07:35	18:20	06:35	18:20	06:35	19:20	
25 - 31 ottobre 2020	06:45	17:10	05:45	17:10	05:45	18:10	
1 - 15 novembre 2020	07:00	16:55	06:00	16:55	06:00	17:55	
16 - 30 novembre 2020	07:20	16:40	06:20	16:40	06:20	17:40	
1 - 15 dicembre 2020	07:35	16:35	06:35	16:35	06:35	17:35	
16 - 31 dicembre 2020	07:50	16:40	06:50	16:40	06:50	17:40	
1 - 15 gennaio 2021	07:50	16:55	06:50	16:55	06:50	17:55	
16 - 31 gennaio 2021							